

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO****Parte Speciale**

(ai sensi del D.lgs.231/2001)

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
30.01.2019	Approvato	Prima adozione	Consiglio Direttivo
06.07.2020	Approvato	Aggiornamento	Consiglio Direttivo
29.11.2021	Approvato	Aggiornamento	CdA
20.11.2025	Approvato	Aggiornamento	CdA

Introduzione alla Parte Speciale	4
Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione	7
1. Le fattispecie di reato	7
2. Le attività a rischio	15
3. Organi e funzioni aziendali impattati	16
4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.	16
5. Strumenti e procedure correlate	18
6. Flussi informativi verso l'OdV	18
Parte 2 – I reati societari	19
1. Le fattispecie di reato	19
2. Le attività a rischio	22
3. Organi e funzioni aziendali impattati	23
4. Principi generali di controllo	24
5. Strumenti e procedure correlate	26
6. Flussi informativi verso l'OdV	27
Parte 3 – Delitti di abuso di mercato.....	27
1. Le fattispecie di reato	27
2. Le attività a rischio	29
3. Organi e funzioni aziendali impattati	29
4. Principi generali di controllo	30
5. Strumenti e procedure correlate	31
6. Flussi informativi verso l'OdV	31
Parte 4 – I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	32
1. Le fattispecie di reato	32
2. Le attività a rischio	34
3. Organi e funzioni aziendali impattati	35
4. Principi generali di controllo	35
5. Strumenti e procedure correlate	36
6. Flussi informativi verso l'OdV	36
Parte 5 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	36
1. Le fattispecie di reato	36
2. Le attività a rischio	37
3. Organi e funzioni aziendali impattati	37
4. Principi generali di controllo	37
5. Strumenti e procedure correlate	38
6. Flussi informativi verso l'OdV	39
Parte 6 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	39
1. Le fattispecie di reato	39
2. Le attività a rischio	44
3. Organi e funzioni aziendali impattati	44
4. Principi generali di controllo	44
5. Strumenti e procedure correlate	46
6. Flussi informativi verso l'OdV	46
Parte 7 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	46
1. Le fattispecie di reato	46
2. Le attività a rischio	48
3. Organi e funzioni aziendali impattati	49
4. Principi generali di controllo	49
5. Strumenti e procedure correlate	50
6. Flussi informativi verso l'OdV	50
Parte 8 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio	50
1. Le fattispecie di reato	50

2. Le attività a rischio	52
3. Organi e funzioni aziendali impattati	52
4. Principi generali di controllo	53
5. Strumenti e procedure correlate	54
6. Flussi informativi verso l'OdV	54
Parte 9 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore	54
1. Le fattispecie di reato	54
2. Le attività a rischio	56
3. Organi e funzioni aziendali impattati	57
4. Principi generali di controllo	57
5. Strumenti e procedure correlate	58
6. Flussi informativi verso l'OdV	58
Parte 10 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	59
1. Le fattispecie di reato e delitti contro la persona	59
2. Le attività a rischio	61
3. Organi e funzioni aziendali impattati	61
4. Principi generali di controllo	61
5. Strumenti e procedure correlate	62
6. Flussi informativi verso l'OdV	63
Parte 11 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	63
1. Le fattispecie di reato	63
2. Le attività a rischio	63
3. Organi e funzioni aziendali impattati	64
4. Principi generali di controllo	64
5. Strumenti e procedure correlate	65
6. Flussi informativi verso l'OdV	65
Parte 12 – I reati ambientali	65
1. Le fattispecie di reato	65
2. Le attività a rischio	67
3. Organi e funzioni aziendali impattati	67
4. Principi generali di controllo	67
5. Strumenti e procedure correlate	68
6. Flussi informativi verso l'OdV	68
Parte 13 – Xenofobia e razzismo	68
1. Le fattispecie di reato	68
2. Le attività a rischio	69
3. Organi e funzioni aziendali impattati	69
4. Principi generali di controllo	69
5. Strumenti e procedure correlate	70
6. Flussi informativi verso l'OdV	70
Parte 14 – I reati tributari	70
1. Le fattispecie di reato	70
2. Le attività a rischio	74
3. Organi e funzioni aziendali impattati	74
4. Principi generali di controllo	75
5. Strumenti e procedure correlate	76
6. Flussi informativi verso l'OdV	77
Parte 15 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	78

Allegato A - Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti

Allegato B - Codice Etico e di Comportamento

Allegato C - Procedure e regolamenti correlati

Allegato D - Regolamento Whistleblowing

Allegato E - Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
per la prevenzione dei reati
(d. lgs. n. 231/2001)**

PARTE SPECIALE

Introduzione alla Parte Speciale

Principi generali

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni di un ente, in relazione ai Reati da prevenire, deve, tra le altre cose, prevedere: (i) l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi gli illeciti; (ii) specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; (iii) l'individuazione delle modalità di gestione, soprattutto in termini di risorse finanziarie, idonee a prevenire la commissione degli illeciti.

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili rilevate presso la Società la possibile commissione di taluno dei Reati Presupposto e, prima ancora, di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle Aree Sensibili individuate.

La Parte Speciale, in particolare, disciplina:

i. l'attività di chiunque operi per conto della Società in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei Soggetti Apicali della Società;

ii. nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di chiunque, pur non essendo uno dei soggetti individuati *sub i*), operi nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali o, pur in presenza di attività prestata a titolo gratuito, si sia impegnato ad osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea e comunque sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello e nei regolamenti e procedure interne. In tale evenienza, tuttavia, deve essere inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica della decisione da parte del soggetto di volta in volta competente.

In linea generale, il sistema di organizzazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, di rappresentanza e di definizione delle linee gerarchiche e della tracciabilità delle attività operative.

Ad ogni modo, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alla legge, alle previsioni del Codice Etico e di Comportamento, alle regole contenute nel Modello, nei Regolamenti e nelle procedure adottati.

La documentazione interna

La documentazione interna (*e.g.*, regolamenti, procedure, ecc.) richiamata dalla Parte Speciale del Modello deve intendersi parte integrante dello stesso.

Più in generale, la documentazione richiamata è caratterizzata dai seguenti principi: i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; (iii) chiara descrizione delle linee di riporto.

Devono inoltre essere previsti i seguenti elementi: (i) massima separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo autorizza, quello che lo esegue e/o lo conclude e il soggetto che lo controlla; (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; (iii) adeguato livello di formalizzazione; (iv) divieto di prevedere sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

I regolamenti e le procedure adottati da Innextra richiamati dalla Parte Speciale del Modello sono costantemente aggiornati dagli organi competenti, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Analisi del rischio

La realtà di Innextra è stata analizzata e la conseguente analisi del rischio è stata costantemente aggiornata allo scopo di individuare le Attività a Rischio in relazione alla possibilità di commissione dei Reati applicabili come precedentemente indicati.

I risultati della analisi sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A, e più dettagliatamente commentati nelle Parti Speciali, alle quali pertanto si rinvia. Si evidenzia che tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne essa possa essere opportunamente riadattata e aggiornata.

Le aree di rischio individuate possono infatti mutare nel tempo, in considerazione di diversi fattori, quali ad esempio: l'ampliamento delle fattispecie di reato previste dal Decreto; il mutamento della struttura organizzativa e/o di business della Società; l'individuazione di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività di Innextra; la valutazione della sopravvenuta inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello, non idonee a prevenire la commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio reato.

Conseguentemente, nel tempo, al mutare dei fattori sopra evidenziati o di altri fattori al momento non prevedibili, la Società verifica, anche dietro impulso dell'OdV, la necessità di integrare/modificare le aree a rischio evidenziate.

Il processo di revisione delle attività di Innextra, svolto attraverso l'analisi delle funzioni interne, ha portato alla conclusione che la possibilità che si concretizzi la commissione dei reati previsti dal Decreto è circoscritta principalmente alle seguenti tipologie:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Reati tributari.

Il rischio che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società, reati compresi nelle altre tipologie previste dal Decreto appare – alla luce delle analisi effettuate basso, se non remoto. Pertanto, a fronte dei:

- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati transnazionali commessi da gruppi criminali organizzati;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati di abuso di mercato;
- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo e xenofobia;

si è ritenuto sufficiente quale misura di prevenzione e protezione il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, nonché alle procedure organizzative e operative interne adottate dalla Società, oltre al richiamo di alcuni principi di comportamento specifici.

L'elenco delle singole fattispecie di reato, con l'esemplificazione delle modalità con le quali possono essere commessi i singoli reati è riportato in ciascuna Parte speciale.

Viceversa, non sono state individuate aree di attività della Società potenzialmente a rischio in relazione a: pratiche di cui all'art. 25-*quater*.1, D.lgs. 231/2001; frodi sportive previste dall'art. 25-*quaterdecies*, D.lgs. 231/2001; reati in materia di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies*, D.lgs. 231/2001; delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/2001; reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-*duodecimes* D.lgs. 231/2001; reati previsti dall'art. 12 l. n. 9/2013.

Le misure di controllo attuate nella Società, per prevenire e comunque limitare il rischio di commissione di tali reati, riguardano, stante comunque la limitatezza delle sue dimensioni in termini di personale e di attività espletate, in generale:

- l'adozione e il mantenimento di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, costruito, per quanto possibile, con una adeguata segregazione di compiti e con l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma definiti (sistema organizzativo, sistema di procure e deleghe);
- la definizione di un sistema che regola i profili per l'accesso ai sistemi informativi aziendali da parte dei dipendenti;
- l'attuazione di programmi di informazione e formazione per tutti i dipendenti sull'importanza e l'obbligo di rispetto delle politiche, delle procedure e dei regolamenti adottati dalla Società;
- la gestione di tutte le operazioni aziendali tramite registrazioni contabili adeguatamente documentate e approvate;
- la definizione di una politica per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche per la conservazione e il recupero dei dati elettronici ("disaster recovery");
- l'adozione di procedure di controllo nell'area finanziaria (controlli su regolarità, appropriatezza e congruità di pagamenti di fatture, provvigioni e note spese; pagamenti effettuati con carte di credito/debito, segregazione di compiti nelle fasi del processo di acquisto e pagamento).

Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione

1. Le fattispecie di reato

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Preliminarmente, con riferimento alla presente sezione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 357 c.p., sono **Pubblici Ufficiali**¹ coloro i quali esercitano una "pubblica funzione" legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero "la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Sono invece **Incaricati di un Pubblico Servizio**², a norma dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ovvero "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Di seguito si riportano le descrizioni dei reati presupposto pertinenti.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

➤ **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.)

Tale reato si configura quando, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

La condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta a titolo di finanziamento, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure l'eventuale destinazione delle somme ottenute a una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione, rientrante o meno nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva, ancora, neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile.

Nel caso in cui sia previsto esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, costituisce reato la violazione dello stesso e il conseguente ritardo di

¹ A titolo esemplificativo, sono Pubblici Ufficiali: i funzionari pubblici, i magistrati, l'ufficiale giudiziario, i carabinieri e gli agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.

² A titolo esemplificativo, sono Incaricati di un Pubblico Servizio: gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori, ecc.

dimensioni tali da incidere sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera. Tenuto conto che il momento consumativo di questo reato coincide con la fase esecutiva, inoltre, l'illecito può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Possibili modalità

I dipendenti, cui è stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico per scopi di formazione del personale, utilizzano i fondi per l'acquisto di dispositivi elettronici.

➤ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato di Malversazione di erogazioni pubbliche, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato: essa trova, infatti, applicazione essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

Possibili modalità

Un Dipendente rilascia a un cliente documentazione che attesta, ad esempio, il possesso di determinati requisiti previsti da un bando, o l'attribuzione di determinate qualità ai propri servizi per consentirgli di ottenere un finanziamento pubblico.

➤ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea** (art. 640, co. 2, n.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato, costituente un'ipotesi aggravata del reato di truffa, incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Nella nozione di artifici – i.e., l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o raggiri – che, essenzialmente, consistono in una menzogna qualificata in quanto corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono compresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione di un contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno. Inoltre, ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato o altro ente pubblico patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi, ad esempio, all'inganno ai danni di un funzionario di banca che sia indotto a trasferire denaro al truffatore denaro di un ente pubblico). Il profitto, ancora, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio. Nella nozione di ente pubblico, rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico e a tal proposito rileva, infine, precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche soggetti di diritto privato

che siano concessionari di pubblici servizi, nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Possibili modalità

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui, all'atto di predisporre documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti obbligatori.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea.

La fattispecie illecita può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri che possono concretarsi nella comunicazione di dati non veritieri o il predisporre documentazione falsa per ottenere i finanziamenti pubblici.

Possibili modalità

Un Dipendente, d'accordo con un cliente e pertanto in concorso con lo stesso, predispone documentazione artefatta grazie alla quale il cliente, tratto in errore l'ente erogante, ottiene indebitamente un contributo o un finanziamento pubblico.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, prosci a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Inoltre, la frode informatica è fonte di responsabilità per l'ente nel caso in cui (*ex art. 25 octies.1*) il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) e il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere etc.), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer e alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem). È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") – che in ogni caso costituisce presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente – e non quella di frode informatica.

Possibili modalità

Può integrarsi il reato in esame nel caso di alterazione del sistema informatico/telematico (da utilizzare per la partecipazione a procedure di gara) al fine di ottenere indebiti vantaggi rispetto ai concorrenti, realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso.

➤ **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Il reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico. La pena è aumentata nei casi in cui la fornitura concerne i) sostanze alimentari o medicinali ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche, ii) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato, iii) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Possibili modalità

La Società, concluso un contratto di fornitura con i soggetti indicati dalla norma, tenga una condotta fraudolenta nell'esecuzione dello stesso, ad esempio eseguendo un servizio diverso da quello pattuito.

➤ **Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo** (art. 2 Legge 898/1986)

La norma punisce il fatto di chiunque, ove non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il reato è aggravato quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Possibili modalità

Un dipendente, nell'ambito di un servizio consulenziale reso a un terzo, concorre con quest'ultimo nella predisposizione di falsa documentazione al fine di conseguire indebitamente un contributo più alto di quello a cui avrebbe diritto.

➤ **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.)

La fattispecie è integrata dal fatto di chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusione o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato è aggravato se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

➤ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusione o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Possibili modalità

I reati di turbativa potrebbero risultare integrati nel caso in cui, con mezzi fraudolenti, un dipendente impedisca o turbi la gara pubblica o le fasi prodromiche dirette a stabilire il contenuto del bando, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, ad esempio quando la Società è chiamata dalla Pubblica Amministrazione quale consulente per la valutazione dei requisiti di gara.

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

➤ **Concussione** (art. 317 c.p.)

Il reato di concussione è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si precisa che la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato: l'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie, qualora costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.

Possibili modalità

Un dipendente, che agisce in concorso con un soggetto avente la qualità di pubblico ufficiale, e costringe un fornitore a rendere prestazioni non dovute, minacciandolo di escluderlo da gare future.

Opportuna premessa ai reati di seguito descritti riguarda la previsione dell'art. 321 c.p., che stabilisce che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter* («*Corruzione in atti giudiziari*», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) e **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice** (art. 319 c.p.) e **aggravata** (art. 319-bis c.p.)

Il reato di corruzione consiste in un accordo tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione c.d. *propria*) ovvero per l'esercizio, ancorché conforme ai suoi doveri, della sua funzione o dei suoi poteri, a prescindere dall'effettivo compimento di uno specifico atto (corruzione c.d. *impropria*).

Nella corruzione *impropria* ex art. 318 c.p., l'attività del pubblico ufficiale è pienamente conforme all'interesse pubblico e ciò che si intende punire è esclusivamente il mercimonio della funzione. Nel caso della corruzione *propria* ex art. 319 c.p., invece, il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio di un atto contrario ai suoi doveri, oppure in cambio dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato. Nei delitti di corruzione, il pubblico ufficiale e il privato si pongono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione (art. 317 c.p.) che, invece, presuppone lo sfruttamento da

parte del funzionario della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione, nei delitti di corruzione, sia il corrotto sia il corruttore sono puniti, a differenza di quanto avviene invece nella concussione, che punisce invece solo il pubblico ufficiale proprio in considerazione della situazione di squilibrio che si instaura tra i soggetti.

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. («*Circostanze aggravanti*»), la pena del delitto di corruzione *propria* è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Si noti, inoltre, che l'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

Possibili modalità

Un dipendente offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività.

Un dipendente, affinché il pubblico ufficiale agevoli indebitamente la Società (i) stipula contratti per l'acquisto di beni o servizi (p.e., arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, ecc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente a importi superiori al valore reale del bene o del servizio ovvero ai prezzi di mercato; (ii) paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze in realtà non rese; (iii) dà o promette al pubblico ufficiale, che accetta la dazione o la promessa, regali o omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; (iv) assume alle dipendenze della Società una persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona collaboratori da quest'ultimo indicati, nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste dal ruolo.

➤ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Possibili modalità

Un Dirigente dà denaro a un professionista di fiducia affinché quest'ultimo ricompensi un magistrato, cancelliere o altro funzionario al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. A differenza di quanto avviene per la concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni – di qui la differenza tra costrizione e induzione – consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Possibili modalità

Un Dirigente, nell'ambito di conversazioni telefoniche intercorrenti con un funzionario pubblico in occasione di una verifica amministrativa, viene indotto dal suddetto funzionario ad assumere il figlio per evitare controlli più stringenti.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri. Il reato rappresenta quindi una forma anticipata di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di una delle forme di corruzione sopra descritte, questa non si perfezioni in quanto una delle parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

Possibili modalità

Un Dirigente offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico, allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività della Società, ma il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta.

➤ **Peculato (art. 314 c.p. primo comma)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

➤ **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)**

Il reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragioni d'ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il reato è in forma aggravata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato è configurato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

A differenza del peculato di cui all'art. 314, non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

Possibili modalità

Un dipendente, al fine di evitare un controllo sul proprio operato e ottenere anche un vantaggio per la Società nel corso di una visita ispettiva, agevola e in tal modo concorre con la condotta del pubblico ufficiale che si appropria di un bene aziendale.

➤ **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Ai sensi dell'art. 322-bis, co. 1, c.p. le disposizioni del codice penale in tema di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione si applicano anche quando i soggetti che svolgono funzioni pubbliche sono (i) membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; (ii) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità Unione europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea; (iii) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità europea; (iv) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea; (v) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; (vi) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; (vii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; (viii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 322-bis, co. 2, c.p., nell'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater, co. 2, c.p.), nelle ipotesi di corruzione (art. 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2, c.p.), il soggetto privato è punito quando il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (i) alle persone indicate dall'art. 322-bis, co. 1, c.p. e sopra richiamate; (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Possibili modalità

Un Dirigente dà o promette denaro o altra utilità a un funzionario di un ente dell'Unione Europea affinché lo stesso favorisca la Società nella concessione di un finanziamento per un progetto.

➤ **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.)

Il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Il comma 5 della medesima disposizione prevede un innalzamento del trattamento sanzionatorio se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Possibili modalità

Un Dipendente accetta una somma di denaro da un terzo vantando conoscenze o "entrature" con esponenti della Guardia di Finanza, offrendosi di "intercedere" al fine di ottenere la chiusura senza rilievi di una verifica che, in realtà, ha ravvisato violazioni meritevoli di sanzioni.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività della Società potenzialmente interessati dalle tipologie di reato previste nella presente sezione, con relativa indicazione dei soggetti e/o le funzioni aziendali, sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

In particolare, nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione;
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, peculato mediante profitto dell'errore altrui; Peculato e art. 322-bis;
- Traffico di influenze illecite

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio in ragione dell'attività svolta dalla Società:

- a) rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nella negoziazione, stipulazione e gestione di finanziamenti pubblici, sovvenzioni o contributi;
- b) rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nel corso di trattative private o pubbliche (gare) per l'affidamento di contratti di appalto di servizi o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette da amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori;
- c) i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nella gestione di convezioni;
- d) rapporti con autorità di controllo e/o vigilanza (es. Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Camera di Commercio, Consob, Banca d'Italia ecc) in occasione di verifiche e ispezioni sulle attività aziendali che richiedono rispetto di norme e regolamenti in materia tributaria, fiscale, di sicurezza e igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/08 e norme collegate);
- e) rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti sulla gestione del rapporto di lavoro (assunzione agevolata di personale, adempimenti previdenziali);
- f) eventuale gestione/prestazione di servizi per conto di soggetti terzi;
- g) l'esercizio della rappresentanza legale della Società in procedimenti civili, penali o amministrativi.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal Decreto anche allo scopo di ottenere trattamenti di favore dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni.

Nell'ambito delle fattispecie di reato di:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode nelle pubbliche forniture;
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo Rurale;

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

- a) adempimenti previsti dalle norme di legge in materia tributaria, fiscale e di sicurezza sul lavoro;

- b) predisposizione della documentazione necessaria per ottenere autorizzazioni, certificati e altri tipi di documenti richiesti per formalizzare contratti di forniture di servizi
- c) eventuali richieste di finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubbliche (Regionali, Statali, Comunitarie) e nell'utilizzo delle erogazioni ricevute.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto potrebbero teoricamente realizzarsi per effetto di comportamenti contrari alle prescrizioni di legge, ovvero per ottenere il riconoscimento di maggiori introiti rispetto a quelli dovuti o per effetto di comportamenti tendenti ad ottenere con mezzi illeciti i finanziamenti pubblici (quali, ad esempio, falsificazione o alterazione della documentazione richiesta dall'ente), o nell'utilizzo dei finanziamenti stessi per fini diversi da quelli stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Frode informatica in danno della PA, Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: attività di partecipazione a gare pubbliche, attività che prevedono l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali;
11. RPCT.

4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi e le Funzioni della Società, nonché i consulenti e partner, in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutta la normativa vigente e delle politiche e procedure di controllo interno, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere instaurato e mantenuto nel rispetto di principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di ciascuna delle parti.

Conseguentemente è vietato:

- a. porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- b. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- c. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, intermediari, e/o "terzi" in generale);
- e. promettere o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, e/o "terzi" in generale);
- f. effettuare qualsiasi tipo di pagamento senza la preventiva autorizzazione e il supporto di idonea documentazione giustificativa;
- g. promettere o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle politiche aziendali (sponsorizzazioni) per favorire e/o influenzare un'attività aziendale (anche attraverso consulenti, partner e/o "terzi" in generale); in ogni caso ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- h. promettere o accordare vantaggi o fare promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, e/o "terzi" in generale) italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad esempio, assunzione di amici o parenti non professionalmente adeguati o seguendo procedure al di fuori di quelle normalmente poste in essere dalla Società);
- i. accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a partner, consulenti, intermediari e/o "terzi" in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- j. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o con soggetti privati con i quali siano in essere contratti di vendita di servizi o acquisto di prestazioni o beni;
- k. dare o presentare dichiarazioni false o non veritieri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- l. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di dare attuazione alle regole e dei divieti sopra elencati, nelle Attività a Rischio, il Consiglio di Amministrazione esige l'osservanza dei principi di riferimento specifici qui di seguito indicati:

- a. chiara definizione di ruoli, responsabilità e compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A. (per le attività di richiesta e gestione delle autorizzazioni, di gestione di verifiche e ispezioni da parte di autorità di controllo e vigilanza, nello svolgimento di attività regolate dalla legge);
- b. conferimento di idonee procure/mandati ai soggetti che rappresenteranno la Società;
- c. rispetto del Regolamento sulla Selezione del Personale di Innextra nell'attività di reclutamento del personale;
- d. definizione di modalità e responsabilità per la eventuale nomina dei consulenti, con evidenza delle forme di controllo sul loro operato (con particolare riferimento alla revisione dei contenuti economici dei contratti e ai controlli sulle attività eseguite), nonché rispetto del regolamento per il conferimento

- di incarichi ad esperti esterni e del regolamento per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee e le procedure indicate sub. 5 *infra*;
- e. determinazione delle modalità da seguire nel corso di ispezioni e accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifiche Guardia di Finanza, visite ispettive UTF, Carabinieri, funzionari ASL, ecc.) relativamente a quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni e precisa identificazione del livello di management da informare;
 - f. esclusiva partecipazione dei soggetti a ciò espressamente delegati con riguardo alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.). Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali, prontamente inoltrati anche all'OdV, con una nota accompagnatoria redatta per iscritto da parte del responsabile della Funzione coinvolta;
 - g. archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alle attività svolte con la P.A.;
 - h. accesso controllato alle risorse informatiche/telematiche aziendali, tramite *login* e *password* e verifica periodica delle relative autorizzazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati in danno della pubblica amministrazione sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento sulla Selezione del Personale;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
- Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
- Procedura PR-MO231 – 03 "Gestione Processo Ricerca, Selezione Ed Assunzione Del Personale"
- Procedura PR-MO231 – 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 " Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 07 " Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

Oltre alle misure previste dalla presente Parte Speciale, Innextra ha adottato le Misure Integrative di prevenzione della corruzione e trasparenza, un sistema di gestione del rischio di corruzione, intesa come strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La "gestione del rischio di corruzione" è un processo mediante il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni per governarlo, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso si verifichi. Si rinvia, in proposito, all'Allegato E alla presente Parte Speciale,

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 1 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 2 – I reati societari

1. Le fattispecie di reato

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrarne gli estremi.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Per affinità di materia, il delitto di Aggiotaggio sarà descritto nella sezione relativa agli Abusi di Mercato, v. infra.

Art. 25-ter

Reati societari

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)
- **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato previsto dall'art. 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:

- a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

Possibili modalità

Redazione o concorso nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, non corrispondenti al vero, al fine di indurre i destinatari delle informazioni in errore.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

L'articolo prevede una pena ridotta nell'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

➤ **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di impedito controllo è integrato nell'ipotesi in cui, mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei allo scopo, gli amministratori impediscono o, più semplicemente, ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato è presupposto della responsabilità degli enti nella sola ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo creato dagli amministratori abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento nel Decreto al solo secondo comma della disposizione in esame.

Possibili modalità

A fronte di una richiesta da parte del Collegio Sindacale, l'occultamento, da parte degli amministratori, della documentazione utile a rappresentare le informazioni dovute o l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione.

➤ **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 2626 c.c. prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Si precisa comunque che, astrattamente, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Possibili modalità

Gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti.

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve ex art. 2627 c.c. contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa. Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrino anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale. Qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Possibili modalità

Il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono un utile che dovrebbe essere destinato alla costituzione di riserva legale.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Possibili modalità

Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, che abbiano cagionato un pregiudizio ai creditori.

➤ **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Il reato punisce la condotta di amministratori e soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante (i) l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; o (iii) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Possibili modalità

Mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, è fornita una rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della Società.

➤ **Corruzione tra privati** (art. 2635, III c., c.c.)

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Il reato di corruzione tra privati punisce al comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è parimenti sanzionato chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. L'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Quanto al reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Possibili modalità

Corresponsione di somme di denaro o altra utilità da parte del Direttore a favore di un soggetto apicale di un fornitore per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di una terza azienda concorrente.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Possibili modalità

Il Direttore o il Consiglio di Amministrazione predispongono intenzionalmente falsa o alterata documentazione al fine di influenzare illecitamente una deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Tale reato è posto a tutela delle funzioni di controllo esterno della Società e si realizza in due diverse ipotesi.

La prima ipotesi, che punisce le false informazioni alle Autorità di vigilanza, si configura nel caso in cui soggetti dotati di una particolare qualifica (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) espongano, nelle comunicazioni obbligatorie per legge alle Autorità di Vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, quindi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta a ostacolare l'attività delle Autorità di vigilanza.

La seconda ipotesi, che si focalizza sulla realizzazione di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, si configura indipendentemente dalle peculiarità della condotta e dal fine perseguito dagli agenti: rileva esclusivamente che l'attività dell'Autorità di vigilanza sia stata ostacolata dalla condotta – qualunque essa sia – dell'agente.

Possibili modalità

Il Direttore Generale omette una comunicazione di dati oggetto di richiesta proveniente da Consob.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A. Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne essa possa essere opportunamente riadattata e aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società quotate sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: redazione del bilancio e predisposizione delle relative attività preparatorie. Concorso nella redazione di documenti rilevanti ai fini della redazione del bilancio.

In tale ambito i principali processi/operazioni a rischio riguardano il processo di redazione del bilancio considerato nella sua interezza, con riferimento non solamente all'aspetto tecnico di formazione del bilancio, ma anche alle modalità con cui sono fornite dalle funzioni aziendali le informazioni necessarie per la redazione del bilancio (es. crediti, rimanenze, fondi rischi e oneri, acquisti, fatturazione ecc.).

Nell'ambito della fattispecie di reati di Impedito Controllo sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e le autorità preposte alle funzioni di controllo. In particolare, i principali rischi sono stati individuati nell'eventuale comportamento degli amministratori volto ad impedire azioni di controllo da parte dei soci o del Collegio Sindacale.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Indebita restituzione dei conferimenti sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: delibere consiliari relative alla gestione dei conferimenti/contributi.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: delibere consiliari relative alla ripartizione degli utili e delle riserve in conformità agli obblighi di legge.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Operazioni in pregiudizio dei creditori, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: delibere di fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale ovvero di investimento in capitale di altre società, effettuate dagli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa alla Formazione fittizia del capitale, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale sociale e attività relative al conferimento di crediti o beni in natura.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa all'Illecita influenza sull'assemblea, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio: la predisposizione di documentazione a supporto di delibere assembleari.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. gestione delle attività di sponsorizzazione;
2. selezione e assunzione del personale;
3. transazioni finanziarie e bancarie;
4. gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento;
5. selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
6. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie (es. pubblicazione di brochure, ecc.);
7. acquisto di beni/servizi.

Nell'ambito della fattispecie di Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

- gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e delle comunicazioni alle stesse dirette
- gestione delle attività oggetto di vigilanza.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;

2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

I membri del Consiglio di Amministrazione di Innextra e tutti i dipendenti coinvolti nelle Attività a Rischio di commissione di "reati societari", in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, sono tenuti ad osservare principi generali di comportamento che in particolare riguardano il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

Più in particolare i soggetti di cui sopra devono formalmente impegnarsi a:

- a. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge e dalla normativa aziendale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Più in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscono materialmente, che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi aziendali incaricati del controllo contabile;
- e. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- f. garantire la piena collaborazione con le Autorità di Vigilanza e rispettare i doveri connessi alla gestione delle attività oggetto di vigilanza.

Con particolare riferimento alle attività di redazione del bilancio, Innextra adotta procedure e/o protocolli che indichino:

- a. in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire alla Funzione responsabile della redazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati e i tempi di consegna;

- b. l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che fornisce dati relativi al bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- c. l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che redige il bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione sulla effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, sulla corrispondenza dei dati esposti nel bilancio stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sul fatto che il bilancio è una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- d. la previsione della tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e dell'OdV;
- e. eventuale previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio;

Nella gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale è necessario che:

- a. vengano forniti, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai soci e dal Collegio Sindacale;
- b. vengano messi a disposizione del Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- c. venga fornita la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e le eventuali richieste da parte dei soci.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di quote, operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, tutta la documentazione relativa dovrà essere messa a disposizione dell'OdV.

Infine, in linea generale, in aggiunta al rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a. attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale che presta attività nelle aree amministrazione, contabilità, finanza e controllo sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- b. previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- c. trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Con specifico riferimento alla fattispecie di reato di Corruzione tra privati dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Si aggiunge, infine, un generale obbligo di tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.

Quanto al reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza alle quali è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- occultare, nel corso di verifiche, ispezioni, o accessi di funzionari delle Autorità di vigilanza, documenti, relazioni o atti di cui è stata richiesta l'esibizione;
- comunque, ostacolare in qualsiasi altra forma le funzioni di controllo delle Autorità di vigilanza.

Con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza, è previsto che:

- i) nel corso dell'attività ispettiva deve essere prestata la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità;
- ii) la Società identifica il personale incaricato alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di visite ispettive, con indicazione dei compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con i poteri delegati;
- iii) la Società definisce e formalizza i compiti e i comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive e archivia i verbali predisposti a seguito delle stesse;
- iv) è prevista la presentazione di specifici report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati societari sono:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento sulla Selezione del Personale;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione Attività Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 03 "Gestione, Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 2 sono previsti flussi informativi verso l'OdV. In merito, si rinvia alla parte 15.

Parte 3 – Delitti di abuso di mercato

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25-sexies del Decreto Legislativo 231/2001, considerati potenzialmente rilevanti in relazione all'attività della Società. Si tenga presente che i servizi potenzialmente a rischio reato non sono ancora sviluppati da Innextra: in via preliminare è stato individuato un basso rischio rispetto alla commissione di tali reati, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato. Per quanto riguarda il reato di aggiotaggio, di cui all'art. 2637 c.c. trattato in questa parte per affinità di materia, è individuato un rischio basso per i servizi attualmente svolti da Innextra.

Art. 25-sexies

Delitti di abuso di mercato

In tema di abusi di mercato, il legislatore affianca alle sanzioni penali di cui agli artt. 184 e 185 del D.lgs. 58/1998 (TUF) anche dei presidi di carattere amministrativo contemplati dagli artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998. Come per le persone fisiche, un sistema sanzionatorio a c.d. *doppio binario* è stato previsto anche per le persone giuridiche: infatti, insieme all'art. 25-sexies del Decreto – che richiama gli artt. 184 e 185 D.lgs. 58/1998 – è prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente “da illecito amministrativo”. Tale responsabilità amministrativa “diretta” dell'ente è, in particolare, contemplata dall'art. 187-quinquies D.lgs. 58/1998, e configurata alla stregua di una conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato (artt. 187-bis e 187-ter del TUF), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti ‘apicali’ o subordinati. L'art. 187-quinquies, inoltre, prevede l'esonero da responsabilità dell'ente che provi che gli autori dell'illecito amministrativo abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi e richiama, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.lgs. 231/2001.

Per tale ragione, insieme alla descrizione delle due ipotesi di reato di cui agli artt. 184 e 185 del TUF, in questo paragrafo si fornirà una descrizione anche dei due illeciti amministrativi. Come anticipato nel capitolo relativo ai Reati societari, per affinità di materia, si riporta in questa sede anche la fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. («Aggiotaggio»).

➤ **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 del TUF)

Il reato punisce «*chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)*

Per «strumenti finanziari», l'articolo appena riportato intende quelli negoziati (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione) in un mercato regolamentato.

Il medesimo articolo, a seguito delle ultime modifiche introdotte ai sensi della Legge n. 238/2021 ha introdotto delle specifiche sanzioni per i c.d. *“secondary insiders”*, fuori dal concorso nei delitti dei primi due commi.

Le sanzioni, ai sensi del comma 5, sono estese anche a *“condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”*.

Per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

La dottrina ha precisato che l'informazione si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o un evento che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una *tappa intermedia* in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un *effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari*, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

➤ **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate** (art. 187-bis del TUF - art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Il legislatore italiano ha optato per un rinvio secco alle disposizioni contenute nel MAR. L'art. 187-bis del D.lgs. 58/1998, infatti, punisce «chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014».

Non è perciò consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Possibili modalità

Un Dipendente della Società, nell'esame della posizione di una società potenziale cliente, viene in possesso di informazioni privilegiate che utilizza per compiere operazioni sul mercato, oppure

raccomanda operazioni sul mercato a un soggetto terzo, o le comunica al di fuori del normale esercizio del proprio ufficio (es. le racconta a un amico o anche a un collega non coinvolto nel progetto).

➤ **Manipolazione del mercato** (art. 185 del TUF)

L'illecito penale di manipolazione del mercato – che, a differenza dell'ipotesi di aggiotaggio di cui al codice civile – riguarda strumenti finanziari quotati (o per i quali è stata richiesta ammissione alla negoziazione), punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumento finanziari.

➤ **Divieto di manipolazione del mercato** (art. 187-ter del TUF - art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Anche l'art. 187-ter del TUF rinvia direttamente alle disposizioni del regolamento sugli abusi di mercato. Ai sensi del medesimo articolo, infatti, è punito «*chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n 596/2014*».

Possibili modalità

Un Dipendente rilascia al pubblico una notizia errata riguardo a una imminente e importante operazione relativa a strumenti finanziari quotati per qualunque ragione giunta a sua conoscenza; la diffusione della notizia è idonea ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari, a vantaggio della Società.

➤ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

La fattispecie – richiamata nell'art. 25-ter D.lgs. 231/2001 sui Reati societari – incrimina la condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Possibili modalità

Un dipendente diffonde una falsa notizia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

In relazione ai reati e agli illeciti amministrativi sin qui descritti, le attività della Società potenzialmente più esposte al rischio sono le seguenti: gestione dei rapporti con i *media* e delle informazioni privilegiate; operazioni personali aventi ad oggetto strumenti finanziari.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Progetti Speciali;
5. Funzione Comunicazione;
6. Funzione Tech/IT;

7. Funzione Sviluppo;
8. Funzione Risorse Umane;
9. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
10. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche.

4. Principi generali di controllo

I membri del Consiglio di Amministrazione di Innextra e tutti i dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle Attività a Rischio di commissione di “abuso di mercato”, in aggiunta all’ obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento che in particolare riguardano il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

In generale, i soggetti di cui sopra devono formalmente impegnarsi a:

- a. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge e dalla normativa aziendale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Più in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscono materialmente, che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi aziendali incaricati del controllo contabile;
- e. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Più in particolare, in relazione all’attività di trattamento di informazioni privilegiate che la Società potrebbe gestire, ai Destinatari è fatto divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell’interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi;
- partecipare su internet a gruppi di discussione aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti società clienti, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile.

In particolare, in relazione alle attività di diffusione di informazioni o valutazioni, ai destinatari è fatto divieto di:

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- tenere altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, anche tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa;
- diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario o un emittente senza prima aver verificato, per il tramite di fonti istituzionali autorizzate, l'attendibilità della fonte ed essersi accertati circa il carattere non privilegiato dell'informazione;
- raccomandare o indurre terzi ad effettuare operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate comunque ottenute;
- in generale, comunicare a terzi, al di fuori del normale e legittimo esercizio del proprio lavoro, informazioni privilegiate in qualsiasi modo ottenute.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati di abuso di mercato sono:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione Attività Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 3 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 4 – I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-*octies*

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

➤ **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Il delitto punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Possibili modalità

Acquisto, ricezione o occultamento (diretto o mediato), da parte di un soggetto che non sia l'autore del reato presupposto e al fine di ottenere un profitto, di beni di provenienza delittuosa. Ad esempio, potrebbe essere il caso di beni provenienti da un fornitore/partner/ecc. di dubbia onorabilità.

➤ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Il reato è integrato dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è inferiore quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Anche in questo caso, è previsto che le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Possibili modalità

Sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni sul denaro/beni/utilità di derivazione delittuosa (c.d. proventi da reato), al fine di occultarne la provenienza illecita, da parte del dipendente che non sia l'autore del reato presupposto.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Il reato sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Anche in questo caso, la pena è diminuita nell'ipotesi di particolare tenuità ed è previsto che le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Possibili modalità

Il concreto "reimpiego" in attività economiche o finanziarie dei proventi da delitto commesso da un diverso soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita dei proventi.

➤ **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1, c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è inferiore se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, ed è diminuita anche nel caso in cui provengano da delitto per il quale è stabilita la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

È previsto che si applichino comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1, che fa riferimento alle circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

Il legislatore, intendendo colpire il reimpiego in attività economiche, prevede che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Anche con riferimento a questa ipotesi delittuosa, è previsto che le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Possibili modalità

Il compimento di operazioni di impiego, trasferimento, sostituzione in attività economiche in senso lato, da parte dell'autore del reato presupposto, di denaro/beni/altre utilità che provengano da delitto, al fine di occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base.

Art. 25 -*octies.1***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**➤ **Indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

La condotta punita è quella di chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Possibili modalità

Utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento, a favore della Società, per il raggiungimento di obiettivi di marginalità di vendita o di minori debiti verso i fornitori.

➤ **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

Con legge 29 aprile 2024, n. 56, è stata estesa la condotta punibile a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.

Possibili modalità

La Società detiene su un conto corrente bancario somme di denaro, fittiziamente costituenti proventi dell'attività tipica di vendita di servizio di consulenza, in realtà conferite da un gruppo criminale organizzato, allo scopo di agevolare la sostituzione o il trasferimento delle somme provento di reato.

Si rinvia, per la fattispecie di cui all'art. 640 *ter* c.p., alla sezione relativa ai Reati di cui all'art. 24 del Decreto 231.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Più in particolare, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio in relazione alle fattispecie descritte nella presente sezione:

1. Acquisto di beni e servizi da fornitori e partner commerciali;
2. Gestione delle transazioni finanziarie con controparti terze;
3. Gestione mezzi di pagamento.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti, gli Organi Sociali e le Funzioni della Società nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dalla Società, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale e organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure e i regolamenti interni;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali, le Funzioni e i dipendenti (in via diretta), e i fornitori e partner della Società (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di Riciclaggio;
- d. intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone non preventivamente qualificate.

Inoltre, ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo nelle attività aziendali devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti:

- a. procedere, quando di propria competenza, alla selezione dei fornitori e partner secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b. osservare le disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c. conservare evidenza di ogni fase del processo di selezione e di gestione del rapporto con i fornitori e partner;

- d. procedere, quando di propria competenza, a una identificazione chiara del fornitore basata sulla documentazione necessaria a una corretta valutazione dell'affidabilità (bilancio, informazioni commerciali, ecc.);
- e. conservare evidenza di ogni fase del processo di valutazione e di gestione del rapporto con i fornitori;
- f. verificare *ex ante*, ove possibile, che i soggetti con cui sono intrattenuti rapporti commerciali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle *black list* antiterrorismo e antiriciclaggio come indicato dall'UIF - Banca d'Italia (Liste comunitarie, Lista OFAC, Lista ONU).

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione delle Attività dell'Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza".
- Procedura PR-MO231 - 07 "Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati descritti nella Parte 4 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 5 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25-*septies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui la Società si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

➤ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. Ai sensi del d.lgs. 231/2001, è punito il fatto se commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per l'ente.

➤ **Lesioni personali colpose** (art. 590, III comma, c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Ai sensi del d.lgs. 231/2001 è punito il fatto se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per l'ente.

Possibili modalità

Qualunque condotta, anche omissiva, non intenzionale atta a cagionare la morte ovvero le lesioni, anche lievi, causata a un dipendente della Società o a una qualunque persona che si trovi a prestare la propria attività lavorativa all'interno dei luoghi di cui la Società abbia la disponibilità.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Più in particolare, nell'ambito delle fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, è il caso di segnalare che, sebbene in astratto le Attività a Rischio potrebbero essere individuate in qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno della Società, in concreto il rischio della commissione di questi reati è basso se non addirittura remoto in quanto le attività aziendali sono limitate allo svolgimento di servizi di natura intellettuale e, dunque, si tratta di attività c.d. "da ufficio" che nella normalità dei casi non comportano il rischio di omicidio o lesioni per i lavoratori.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Risorse Umane (HR);
5. Delegato del datore di lavoro;
6. RSPP.

4. Principi generali di controllo

Le politiche aziendali e la normativa interna per la sicurezza e salute sul lavoro devono costituire un riferimento fondamentale per tutti i dipendenti e Organi Sociali e per tutti coloro che, esterni alla Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali politiche e la regolamentazione interna devono essere applicate a tutte le attività svolte dalla Società e devono porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo e alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

La regolamentazione interna e le politiche aziendali definiscono:

- una chiara affermazione della responsabilità di ciascun componente dell'organizzazione aziendale, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore - nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che l'attività di prevenzione

- venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente deresponsabilizzazione e mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni dipendenti e Organi Sociali;
- l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale;
 - l'impegno al miglioramento continuo degli standard di sicurezza e alla prevenzione;
 - l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie per garantire una idonea gestione delle attività nel rispetto degli standard di sicurezza;
 - l'impegno a garantire che ciascun Dipendente e Organo Sociale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - l'impegno al coinvolgimento e alla consultazione dei Lavoratori, in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive, nonché riunioni periodiche con gli stessi;
 - l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza e del relativo sistema di gestione;
 - l'impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi programmi di attuazione.

Il Datore di Lavoro è il soggetto responsabile dei contenuti della politica salute e sicurezza sul lavoro adottati dalla Società, della sua emanazione, attuazione e aggiornamento.

Le politiche aziendali sono riesaminate annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema, oltre che a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

Al fine di dare attuazione alle politiche aziendali di cui sopra, Innextra, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- a. definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- b. determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- c. predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano (es. nomina medico competente, rappresentati dei lavoratori per la sicurezza) e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- d. prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, Innextra si impegna a mantenere e raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché con quanto richiesto dal sistema camerale secondo quanto previsto dai protocolli di riferimento.

Infine, Innextra si impegna ad adeguare e aggiornare il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR), predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008, rispetto alle eventuali nuove caratteristiche dei luoghi di lavoro, nonché tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro, ovvero prevedere un aggiornamento/formazione specifica prevista dalla normativa vigente a tutti i soggetti coinvolti nel processo.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;

- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 08 "Adozione e Gestione dei Presidi di Rischio in Ambito di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 5 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 6 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 24bis del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui la Società si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

➤ **Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".

La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico pubblico la legge attribuisce efficacia probatoria, trovano applicazione i delitti in tema di falso.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

Possibili modalità

Un dipendente falsifica un documento informatico che rendiconta elettronicamente l'attività svolta, ovvero cancella o altera delle informazioni aventi valenza probatoria presenti sui propri sistemi informatici (ad esempio, per eliminare le prove di un reato o per ottenere maggiori contributi pubblici).

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è aumentata:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è aumentata.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Questo illecito penale rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «domicilio informatico», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. La norma prevede due condotte distinte, l'accesso a un sistema e il mantenimento nel sistema: l'accesso deve essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da una misura di sicurezza (i.e., anche da una semplice password); viceversa, il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dall'agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito. Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici (i.e. disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro, ecc.).

Possibili modalità

Un dipendente si introduce abusivamente nel sistema informatico allo scopo di, ad esempio, alterare i dati relativi alla fatturazione dei servizi resi e realizzare un profitto illecito, acquisire informazioni relative alla clientela utili per elaborare strategie di *marketing*, ovvero allo scopo di acquisire informazioni riservate, ecc.

➤ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Per l'integrazione di questa fattispecie di reato, rilevano le condotte *preliminari* all'accesso abusivo, poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

Possibili modalità

Un dipendente si procura e detiene abusivamente le *password* per l'accesso alle caselle email di altri dipendenti, allo scopo di controllare l'attività svolta.

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)

Il reato sanziona la condotta di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

È inoltre punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
2. in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Possibili modalità

Intercettazione fraudolenta di comunicazioni tra sistemi telematici di enti concorrenti nella partecipazione alle gare di appalto, svolte su base elettronica, allo scopo di conoscere l'entità dell'offerta del concorrente.

Impedimento o interruzione di una comunicazione per impedire al concorrente di trasmettere i dati/l'offerta per partecipare ad una gara.

➤ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato è in forma aggravata nelle ipotesi sub 1) e 2) di cui all'articolo 617 quater c.p. sopra riportate.

Possibili modalità

Installazione su un pc aziendale, da parte di un dipendente, di un programma diretto ad intercettare comunicazioni informatiche.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è in forma aggravata se: 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Possibili modalità

Un dipendente procede alla cancellazione di dati dalla memoria di un computer aziendale senza essere stato preventivamente autorizzato da parte delle competenti funzioni della Società.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

La condotta oggetto di sanzione penale è integrata da chiunque commette un fatto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il reato è aggravato: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici; o se le circostanze di cui sub 1) e 2) indicate concorrono con quella sub 3).

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha a oggetto beni comunque di pubblica utilità; ne deriva che il reato sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi informatici di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico. Perché il reato venga integrato è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata alla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici.

Possibili modalità

Un dipendente, si introduce da remoto nella memoria di un computer di un funzionario della Camera di Commercio, per procedere alla cancellazione dei dati relativi al Registro Imprese/alla cancellazione dei dati della memoria di un computer di un funzionario pubblico a seguito di una ispezione avviata nei confronti della Società.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Possibili modalità

Un Dipendente esegue attività di sabotaggio industriale trasmettendo un virus ai domini e-mail di una società concorrente al fine di intasare e rendere inservibile il sistema informatico della stessa nel corso di una procedura di gara online.

➤ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 635-quater 1 c.p.)

La fattispecie è integrata dal fatto di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La pena è più severa nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, o qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Possibili modalità

Un dipendente installa un programma informatico tramite il quale rendere inservibile il sistema informatico di un concorrente della Società nel corso di una procedura di gara online.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

Il reato è in forma aggravata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Inoltre, è previsto un ulteriore aggravio di pena quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Possibili modalità

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della P.A.

➤ **Estorsione** (art. 629 comma 3 c.p.)

Il reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad

omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Possibili modalità

Un dipendente, avendo fatto illegittimamente accesso alla casella email di un altro dipendente, lo costringe a offrire una somma di denaro per non rivelarne il contenuto al datore di lavoro.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Si evidenzia che le attività informatiche e telematiche della Società sono gestite da soggetti esterni che provvedono anche all'erogazione di servizi di assistenza informatica e la fornitura di attrezzature e *software* necessari per l'uso dei personal computer ed elaboratori elettronici.

Anche tenuto conto di tale assetto organizzativo, nell'ambito della fattispecie di reato di Falsità in un Documento Informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), le Attività a Rischio individuate sono, in generale, gestione di documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria, inclusi i documenti destinati all'inserimento in pubblici registri (es. verbali e atti da depositare nel registro imprese o contenenti atti pubblici).

Nell'ambito di tutte le altre fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto, le Attività a Rischio individuate sono:

1. Gestione delle operazioni informatiche e telematiche;
2. Gestione delle applicazioni informatiche e telematiche.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Tech/IT;
4. DPO;
5. Funzione Progetti Speciali;
6. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari generali;
7. Funzione Risorse Umane (HR);
8. Funzione Comunicazione;
9. Funzione Sviluppo;
10. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
11. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche.

4. Principi generali di controllo.

Tutti coloro che siano coinvolti nella gestione di documenti e, più in generale, di risorse informatiche, nonché i fornitori, in relazione alla posizione e agli obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutte le leggi e delle politiche e procedure di controllo aziendali, devono formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali e in particolare il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Innextra osserva a sua volta i seguenti principi di condotta:

- a. fornisce, grazie al supporto dei soggetti esterni, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, anche in relazione a potenziali rischi relativi alla commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto;
- b. effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- c. predisponde e mantiene adeguate difese a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente paragrafo in relazione a ciascuna Attività a Rischio, la Società si impegna a garantire che, attraverso la predisposizione di idonei sistemi di Sicurezza Informatica interni, sia impossibile per personale non autorizzato:

1. modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
2. installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le Password, decifrare i file criptati, ecc.);
3. ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
4. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
5. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici;
6. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale o di terzi;
7. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.

Innextra, a sua volta, pone in essere i seguenti adempimenti:

- a. effettua controlli in relazione alle autorizzazioni all'accesso alla funzionalità di invio dei dati sensibili;
- b. effettua controlli di log sulle trasmissioni;
- c. effettua controlli a posteriori sui dati inviati tramite stampa del file spedito e confronto con quello approvato;
- d. utilizza misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
- e. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei Sistemi Informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- f. informa i dipendenti della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;

- g. protegge, per quanto possibile, la stanza dei server di appositi presidi per evitare l'accesso a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- h. protegge per quanto possibile ogni sistema informatico della Società al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- i. fornisce ogni sistema informatico di adeguati software e firewall e antivirus e fa sì che questi, ove possibile, non possano essere disattivati; impedisce l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- j. rimuove prontamente i diritti di accesso ai Sistemi Informatici della Società al termine del rapporto di lavoro di ciascun dipendente o collaboratore.

Innextra provvede alla formazione e informazione dei dipendenti, al momento dell'assunzione, in merito alla gestione del pc aziendale, della casella email con dominio @innextra.it, nonché su ogni altro aspetto rilevante.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, come descritti nella presente sezione, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 6 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 7 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati presupposto descritti agli articoli 24^{ter} e 25^{decies} del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

➤ **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie

indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: (i) stabilità e permanenza, poiché il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; (ii) indeterminatezza del programma criminoso, perché l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato ma lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso, l'indeterminatezza del programma criminoso riguarda l'entità numerica degli illeciti); (iii) esistenza di una struttura organizzativa, perché l'associazione deve prevedere una organizzazione di mezzi e di persone che, seppur in forma rudimentale, sia adeguata a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica. Sono altresì puniti con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Sono previste diverse forme aggravate del reato, in particolare – per quanto può ritenersi rilevante in questa sede - se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies.

➤ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sono previste varie aggravanti per il reato di cui all'art. 416 bis: *se l'associazione è armata; se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.*

Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del solo c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o sottoposto, abbia fornito un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Dal punto di vista della responsabilità dell'ente, occorre precisare che, come emerge dalla descrizione sopra riportata dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono analizzate e approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto, invece, ai reati non previsti espressamente dal D.lgs. 231/2001, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono orientamenti contrastanti circa una loro potenziale rilevanza. Va tuttavia precisato che, anche se astrattamente è presente un orientamento che potrebbe portare a una "infinita" estensione della responsabilità amministrativa dell'ente, dai repertori giurisprudenziali emerge come in tutti casi in cui è stato contestato all'ente l'art. 24-ter a fronte della commissione del reato di associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p. finalizzato a reati-scopo estranei al catalogo del Decreto, gli stessi si sostanziano - nella maggior parte dei casi - in illeciti di natura tributaria, che, ora, sono invece contemplati tra i Reati Presupposto.

Possibili modalità

Più dipendenti della Società, d'intesa con il Direttore, con il supporto di un Consulente legale individuato ad hoc, si associano allo scopo di commettere sistematiche violazioni della normativa tributaria italiana al fine di consentire alla Società di non versare le somme dovute a titolo di imposta. Partecipazione ad ATI o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali uno o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Possibili modalità

Nel corso di un procedimento penale, un dipendente o un apicale della Società induce taluno, con violenza, minaccia o promessa di denaro, a non rendere dichiarazioni innanzi al giudice ovvero induce colui che ha la facoltà di non rispondere a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria, traendo un vantaggio indebito da tale condotta.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Più in particolare, nell'ambito delle fattispecie dei reati di Criminalità organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. Gestione ed esecuzione del processo e dei contratti di approvvigionamento per l'espletamento delle attività sociali;

2. Selezione e assunzione del personale;
3. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Risorse Umane (HR);
4. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
5. Funzione Comunicazione;
6. Funzione Tech/IT;
7. Funzione Sviluppo;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali della Società, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate da Innextra;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali e i dipendenti (in via diretta), e i consulenti, fornitori e partner della Società (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:

- (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, descritti nella presente sezione, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento sulla Selezione del Personale;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
- Procedura PR-MO231 – 02 "Gestione attività Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 07 "Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali";

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 7 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla Parte 15.

Parte 8 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati presupposto richiamati dagli articoli 25bis e 25bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano di seguito i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui la Società si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

➤ **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. È prevista inoltre una sanzione più grave per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Possibili modalità

Nel commercializzare un nuovo servizio della Società, viene adottato un segno o simbolo grafico in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale.

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La mera detenzione per la vendita rappresenta invece una figura autonoma di reato, con pena più lieve.

Possibili modalità

Un dipendente acquista online un prodotto con marchio contraffatto, riducendo i costi rispetto all'acquisto del prodotto originale, al fine di utilizzarlo nell'ambito dell'attività della Società.

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Possibili modalità

Un dipendente pone in essere atti fraudolenti idonei a produrre lo sviamento di clientela a danno di una Società concorrente.

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Possibili modalità

Un dipendente della Società fa un accordo con un terzo soggetto che nell'interesse della Società, attraverso la minaccia rivolta a società concorrenti, riesce ad ottenere l'aggiudicazione di una gara.

➤ **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

Il reato di cui all'art. 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Possibili modalità

Un dipendente promuove un nuovo servizio della Società con utilizzo di nomi o segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando conseguentemente confusione tra i consumatori.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Più in particolare, nell'ambito delle fattispecie dei delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
2. Acquisto e/o cessione di beni/servizi;
3. Gestione delle attività promozionali e pubblicitarie (es. pubblicazione di brochure, ecc.);
4. Negoziazione / stipula di contratti ai quali si perviene mediante la partecipazione a procedure competitive.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali della Società nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate da Innextra;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali e i dipendenti (in via diretta), e i consulenti, fornitori e partner della Società (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- a. è vietato procedere alla contraffazione o all'alterazione di un marchio, di un segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto industriale e/o di un brevetto potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale altrui, e/o fare uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati nonché introdurre gli stessi – importandoli nel territorio dello Stato, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto;
- b. è vietato fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione;
- c. è vietato porre in essere condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- d. è vietato porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società o comunque adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- e. è vietato tenere comportamenti idonei a ledere gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

- (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Al fine di perseguire una efficace prevenzione dei reati sopra descritti, sono inserite nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione, o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- con l'impegno a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio, descritti nella presente sezione, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 8 sono previsti i seguenti flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 9 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati presupposto richiamati dall'articolo 25 - *novies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-novies**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa** (art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

In relazione alle fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della L. 633/1941, costituiscono reati presupposto di una possibile responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Possibili modalità

Un dipendente carica sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941) -
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

La norma di cui al primo comma è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplich, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venga, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge sulla protezione del diritto d'autore (es. SIAE). Il fatto è punito anche se la condotta ha a oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della legge sulla protezione del diritto d'autore (es. SIAE) riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venga o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno, anche non prettamente economico (fine di profitto).

Possibili modalità

Un Dirigente decide di far installare sui computer in dotazione dei dipendenti programmi c.d.“pirata”.

➤ **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno** (art. 171-ter, L. 633/1941)

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e il secondo è il fine di lucro.

Possibili modalità

La Società, per una presentazione online di un nuovo servizio, utilizza abusivamente un'opera musicale protetta dal diritto d'autore.

➤ **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale** (art. 171-octies, L. 633/1941)

Il reato punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Possibili modalità

Un dipendente installa un dispositivo di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato (es. SKY) senza pagamento del rispettivo canone e lo utilizza per proiettare programmi durante una presentazione aziendale.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Più in particolare, nell'ambito delle fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore le principali Attività a Rischio individuate sono state:

1. Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
2. Gestione e protezione dei *software*, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
3. Gestione delle attività di inventariazione dei beni;

4. Gestione della comunicazione esterna e interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
5. Gestione delle attività promozionali e pubblicitarie divulgare anche attraverso l'utilizzo di reti telematiche;
6. Gestione di rete internet/intranet e del sito web aziendale;
7. Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
8. Rapporti con le autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali della Società, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dalla Società;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali e i dipendenti (in via diretta), e i consulenti, fornitori e partner della Società (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, è fatto divieto di:

- a. utilizzare gli strumenti, i dati e i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o

- programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- b. detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
 - c. alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
 - d. utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
 - e. porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy; regolamento EU 679/2016), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (L. 22.04.1941).

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che la Società ha adottato per prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 9 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 10 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

1. Le fattispecie di reato e delitti contro la persona

Si elencano di seguito i reati presupposto richiamati dagli articoli *25quater*, *25quater.1* e *25 quinquies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all’attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

➤ **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico** (art. 270-bis c.p.)

La condotta punita è quella di chi promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Possibili modalità

Soggetto apicale o dipendente della Società che intrattiene rapporti o partecipi ad attività di soggetti indicati nelle liste di riferimento internazionali.

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

Si precisa il rischio che possano essere commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società, reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale, appare – alla luce delle analisi effettuate – remoto. Si riportano di seguito, in ogni caso, i reati che appaiono astrattamente configurabili nell’ambito di attività di ufficio, pur non rappresentando una tipica attività a rischio ai sensi del Decreto 231 per la responsabilità dell’ente.

➤ **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.)

La norma punisce una serie di condotte, tenute da chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Il reato punisce inoltre chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma o che, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgla, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero

distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

E' punito anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.

La norma punisce anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

➤ **Detenzione o accesso a materiale pornografico** (art. 600-quater)

La norma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

E' punito, ai sensi del medesimo articolo, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

➤ **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.)

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."

Possibili modalità

Utilizzo della rete internet messa a disposizione dalla Società fine di accedere a siti internet o ad applicazioni con l'intenzione di (i) procurarsi materiale pornografico, (ii) reclutare, indurre o adescare minori al compimento dei delitti di prostituzione o pornografia descritti dai sopra citati delitti.

➤ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.)

Tale reato punisce, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque (1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero (1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Costituiscono, in particolare, indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Possibili modalità

La Società, a seguito di una revisione in aumento delle retribuzioni dei Dipendenti previste dal CCNL applicato, decide di licenziare una serie di lavoratori e affidare tali attività a un ente che recluta manodopera facendola lavorare in condizione di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Si evidenzia che il rischio della commissione dei delitti con finalità di terrorismo e dei delitti contro la personalità individuale è da considerarsi remoto, in considerazione del tipo di attività svolte e dell'assetto organizzativo della Società.

In relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro descritto, le aree sensibili potenzialmente più esposte al rischio di commissione di illeciti sono l'acquisto di beni, servizi e consulenze, nonché la selezione, assunzione e gestione del personale.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali della Società, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dalla Società;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali e i dipendenti (in via diretta), e i consulenti, fornitori e partner della Società (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, è previsto:

- l'appontamento di strumenti informatici che impediscono accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- il costante richiamo a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti;
- attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile.

Quanto al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si richiamano tutti i destinatari del Modello all'impegno a rispettare - e a far rispettare ai fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.

La Società attua stringenti controlli interni in relazione all'assunzione e gestione del personale, e prevede - nelle clausole contrattuali con i propri partner e fornitori - uno specifico impegno a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, la Società prevede la possibilità di richiedere ai propri fornitori ogni documentazione utile.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (iv) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (v) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (vi) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei delitti descritti alla Parte 9 sono:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento sulla Selezione del Personale;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;

- Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
- Procedura PR-MO231 - 03 "Gestione Ricerca Selezione e Assunzione del Personale";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

Inoltre, relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione all'ordine pubblico, Innextra si impegna a verificare la non appartenenza alle Liste di Riferimento dei soggetti interni ed esterni dello stesso.

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 10 prevede specifici flussi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 11 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25 - *duodecies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25 -duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p.

Possibili modalità

La Società assume lavoratori di paesi terzi privi di permesso di soggiorno, o ottiene prestazioni da parte di lavoratori privi di permesso di soggiorno che siano alle dipendenze dei fornitori con cui la Società abbia instaurato rapporti di natura contrattuale.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Il rischio della commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe riguardare, in astratto, qualsiasi attività prestata da lavoratori dipendenti della Società, a tempo determinato o indeterminato.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Risorse Umane.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Si richiamano tutti i destinatari del Modello all'impegno a rispettare - e a far rispettare ai fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro e immigrazione.

La Società attua stringenti controlli interni in relazione all'assunzione e gestione del personale, e:

- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- la Società controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società
- si assicura, con specifiche clausole contrattuali, che i propri partner e fornitori impieghino nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Regolamento sulla Selezione del Personale;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
- Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
- Procedura PR-MO231 - 03 "Gestione Ricerca Selezione e Assunzione del Personale";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 11 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 12 – I reati ambientali

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25-*undecies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Alla luce dell'analisi compiuta in relazione alle attività sensibili, si è evidenziato che l'attività a rischio è unicamente quella di gestione dei rifiuti prodotti nell'attività di ufficio.

Per tale ragione, la responsabilità del produttore dei rifiuti – come potrebbe essere la Società – potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, eventualmente, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore degli stessi – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore di rifiuti è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento degli stessi svolga tali attività in modo lecito.

Art. 25-*undecies* Reati ambientali

- **Inquinamento ambientale doloso e colposo** (art. 452-*bis* c.p. e art. 452-*quinques* c.p.)

Il reato previsto dall'art. 452-bis c.p. punisce chiunque, abusivamente, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il secondo comma prevede due ipotesi aggravate: i) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; ii) nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Il reato di cui all'art. 452-quinquies c.p. punisce chiunque cagioni, per colpa, il delitto di inquinamento ambientale (o di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p.), operando una diminuzione della pena. Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo (da doversi accertare in concreto) che essi si realizzino.

Possibili modalità

La Società affida il servizio di smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, che pratica prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato sapendo che questi interra i rifiuti raccolti in una cava non destinata allo smaltimento, così cagionando l'inquinamento del sottosuolo.

➤ **Abbandono di rifiuti pericolosi** (art. 255-ter D.Lgs. n.152/2006)

La fattispecie punisce chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La pena è aumentata quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

➤ **Abbandono di rifiuti in casi particolari** (art. 255-bis D.Lgs. n.152/2006)

Il reato punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 255-ter.

➤ **Gestione non autorizzata di rifiuti** (art. 256, co. 1, d.lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 D.lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del medesimo decreto.

Possibili modalità

La Società affida il servizio di smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, pur sapendo che questi è un soggetto non adeguato allo svolgimento dell'attività, e che non processa adeguatamente lo smaltimento dei rifiuti/non è autorizzato a svolgere tale attività.

➤ **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Possibili modalità

Qualsiasi attività diretta a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale recante "Dei delitti contro l'ambiente" posta in essere da un dipendente o un apicale della Società parte di una associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p. o di un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Si precisa che il rischio della commissione dei reati ambientali è considerato remoto, e del tutto assente per alcune fattispecie, in considerazione del tipo di attività svolte dalla Società. Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali le Attività a Rischio riguardano unicamente la gestione dei rifiuti e di qualsivoglia attività ad esse collegata, tenuto conto che l'attività svolta dalla Società non ha impatto significativo sulle matrici ambientali.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Risorse Umane.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

- (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Al fine di presidiare i rischi di commissione di reati ambientali, in particolare, la Società si impegna al rispetto dei seguenti principi: promozione tra tutti i destinatari del Modello di un senso di responsabilità verso l'ambiente; generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale; riduzione della produzione di rifiuti; rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati ambientali. Le procedure correlate alla Parte 12 – I reati ambientali sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";

La Società provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e definisce i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti, soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico.

La Società affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure relative alla selezione dei fornitori di servizi; i contratti con tali imprese devono prevedere l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel Decreto 231.

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 12 sono previsti i seguenti flussi informativi verso l'OdV: Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 13 – Xenofobia e razzismo

1. Le fattispecie di reato

Si elenca qui di seguito il reato richiamato dall'articolo 25-*terdecies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui la Società si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25-*terdecies* **Reati in materia di xenofobia e razzismo**

➤ **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (art. 604-bis c.p.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Sono puniti anche coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti.

Si applica la sanzione penale anche se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Possibili modalità

Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, commissione o istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi da un dipendente o un apicale della Società.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Comunicazione;
5. Funzione Tech/IT;
6. Funzione Sviluppo;
7. Funzione Risorse Umane;
8. Funzione Progetti e Servizi di Finanza Digitale;
9. Funzione Sostenibilità Studi e Ricerche;
10. Funzione Progetti Speciali.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati di xenofobia e razzismo sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno.

Inoltre, Innextra al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato da parte di tutti i dipendenti e gli Organi e le Funzioni della Società, nonché i consulenti e partner, in relazione alle diverse posizioni e ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutta la normativa vigente e delle politiche e procedure di controllo interno, dovrà vietare l'approvazione di contenuti pubblicitari o promozionali che istighino o incitino al razzismo e/o alla xenofobia, nonché diffondere immagini, documenti o altro materiale che promuova l'istigazione e l'incitamento, in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 13 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15.

Parte 14 – I reati tributari

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati dall'articolo 25*quinquiesdecies* del Decreto Legislativo 231/2001, considerati rilevanti in relazione all'attività della Società, con relativa indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui Innextra si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse riconlegato.

Art. 25 - quinquiesdecies

Reati tributari

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad esempio, l'IRES) o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (come, p.e., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito, ecc.), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecunaria prevista dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'amministrazione finanziaria ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale – quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi – e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad esempio, per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito) o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad esempio, per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad esempio, una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia oggettiva – laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato – sia soggettiva – laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in questione è punito solo a titolo doloso.

Possibili modalità

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dall'agenzia pubblicitaria, che ne ha retrocesso una parte ad un esponente aziendale e, come tali, documentati da false fatture.

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000)

Tale reato costituisce un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 sopra richiamata: la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere – alternativamente – realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad esempio, fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità. In particolare (a) l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento alle singole imposte, a € 30.000; e (b) l'ammontare

complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, deve essere superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso "avvalendosi di documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La legge qualifica come «*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*» le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti. La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei «*mezzi fraudolenti*»: in positivo, si tratta di condotte artificiose attive o omisive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Possibili modalità

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare dei ricavi per le vendite di servizi in misura inferiore al reale, predisponendo, per ostacolare l'accertamento, un documento falso.

➤ **Dichiarazione infedele** (art. 4 d.lgs. 74/2000)

Il reato è integrato, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dal fatto di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori da questi casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Possibili modalità

Ai fini di evadere le imposte, la Società presenta una dichiarazione d'imposta nella quale sono esposti costi d'esercizio non sostenuti.

➤ **Omessa dichiarazione** (art. 5 d.lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 5 è punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Con la stessa pena è sanzionato chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Possibili modalità

La Società omette di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta alla quale è tenuta.

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica una pena inferiore.

Possibili modalità

La Società emette delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Possibili modalità

Un dipendente distrugge documentazione contabile per consentire a un terzo di evadere le imposte.

➤ **Indebita compensazione** (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato è integrata dal fatto di chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È prevista una pena più grave per la stessa condotta, in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

Possibili modalità

La Società, per sottrarsi al pagamento di maggiori imposte, utilizza in compensazione crediti non spettanti.

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000)

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplina due distinte ipotesi.

In particolare, il primo comma dell'art. 11 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto – ovvero dei rispettivi interessi o sanzioni amministrative – di ammontare superiore a € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare di imposte, sanzioni e interesse è superiore a € 200.000.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'articolo punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore a € 50.000 (se l'ammontare è superiore a € 200.000, la pena è aumentata).

Possibili modalità

La Società nell'ambito di una transazione fiscale con l'amministrazione finanziaria, indica nella documentazione presentata elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Inoltre, l'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie sopra riportate, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla commissione dei reati tributari sopra elencati. Alle sanzioni pecuniarie si aggiungono, poi, in via generale le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Le attività a rischio

I principali processi e attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto e i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Il rischio della commissione dei reati tributari è considerato medio-alto in relazione alla potenzialità di realizzazione degli stessi.

In particolare, nell'ambito delle fattispecie dei delitti in materia di reati tributari le principali Attività a Rischio individuate sono state:

- (i) emissione e/o ricezione di documentazione afferente alla contabilità;
- (ii) predisposizione e/o presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia fiscale/tributaria;
- (iii) contabilizzazione note spese personale e consulenti;
- (iv) pagamento di imposte.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, in relazione alle fattispecie di reato individuate e descritte nella presente sezione, gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio di Amministrazione;

2. Direttore Generale;
3. Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali;
4. Funzione Risorse Umane.

Gli Organi Sociali e i dipendenti (in via diretta), e i consulenti, fornitori e partner della Società (es. commercialista) che per conto della Società intrattengano rapporti con l'Agenzia delle Entrate e le autorità competenti, devono essere formalmente autorizzati da coloro che sono muniti di apposite deleghe/procure, nonché agire nei limiti dei poteri conferiti. I soggetti privi di tali poteri e/o autorizzazioni devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Nel caso in cui Innextra si avvalga di soggetti esterni (es. commercialista) per la predisposizione delle dichiarazioni e/o comunicazioni in materia di imposte o sul valore aggiunto, questi ultimi devono essere vincolati tramite apposite clausole contrattuali che contengano espresso rinvio al rispetto del Modello con l'impegno di astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello stesso.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno della Società;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, nelle attività attinenti alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e nelle attività di finanza e tesoreria devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;
- fornire ai Consulenti fiscali della Società tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società;
- informare l'OdV in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari economici della Società;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari.

Nell'ambito della segregazione delle attività e delle funzioni interne occorre verificare che le fatture si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte di coloro che le hanno emesse, nonché verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) rispetto alla prestazione effettuata.

Con riferimento alla contabilizzazione delle note spese in favore del personale dipendente e/o dei consulenti esterni, occorre che la funzione interna competente raccolga e verifichi la documentazione giustificativa con obbligo di riporto al proprio superiore gerarchico o al Direttore Generale, al fine di evitare il rimborso di spese in tutto o in parte non sostenute e quindi registrare eventuali elementi passivi fittizi ed evadere le relative imposte.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- a. perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale applicabili, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b. introdurre elementi passivi fittizi nella predisposizione delle dichiarazioni contabili avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c. compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria competente;
- d. registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- e. emettere o rilasciare fatture per operazioni inesistenti al fine anche di consentire a terzi l'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA);
- f. apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- g. indicare in dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto (IVA) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie;
- h. occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- i. alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che Innextra ha adottato per prevenire la commissione dei reati tributari sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione delle Attività dell'Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 07 "Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici".

6. Flussi informativi verso l'OdV

In relazione ai reati presupposto descritti nella Parte 14 sono previsti specifici flussi informativi verso l'OdV. Si rinvia, in merito, alla parte 15

Parte 15 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Funzione segnalante	Oggetto flusso	Momento di invio
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Elenco casi di richieste di finanziamenti, contributi e altre erogazioni pubbliche presentati dalla Società e loro esito nonché ogni aggiudicazione di bandi pubblici.	Annuale
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Elenco delle licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con enti pubblici, anche attraverso la partecipazione a procedure di evidenza pubblica; sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e incarichi.	Annuale
Direttore generale	Elenco avvio di un procedimento civile, amministrativo o penale che coinvolga, a qualsiasi titolo, la Società e richiesta di assistenza legale pervenuta. Elenco delle visite ispettive ricevute e il loro esito.	Ad evento
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo analogo. Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo (es. Collegio Sindacale).	Ogni semestre
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	La lista degli omaggi, delle regalie e delle sponsorizzazioni erogati, con l’indicazione dell’oggetto e del soggetto beneficiario.	Annuale
RPCT	Segnalazione di qualsiasi fatto di cui abbia avuto compiuta conoscenza che possa integrare estremi di reato o violazione dell’allegato E al Modello 231. In particolare:(i) eventuali segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; ii) specifiche segnalazioni di illeciti o comportamenti comunque rientranti nella definizione di "maladministration" che possano avere comunque impatto diretto o indiretto su specifici reati presupposto della responsabilità dell’Ente; (iv) segnalazioni rilevanti di cd. Whistleblowing.	Ad evento
RPCT	Relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PPCT adottato dalla Società.	Annuale

Direttore Generale	Tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità o fonte (ad esempio, notizie giornalistiche) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti fornitori/consulenti della società per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01 contestabili all'ente.	Ad evento
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Notizie relativi ai cambiamenti organizzativi e/o di <i>governance</i> . Aggiornamenti del sistema di procure, deleghe e poteri di firma. Modifiche alla pianta organica e allo Statuto.	Ad evento
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Informazioni inerenti a eventuali criticità rilevanti emerse a seguito di attività di verifica dei fornitori, o a casi di risoluzione dei contratti con fornitori e consulenti della società per ragioni connesse a contestazioni attinenti alla violazione delle "clausole contrattuali 231" o del Codice Etico.	Ad evento
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Informativa sul Bilancio approvato, Relazione della società di revisione/Collegio Sindacale.	Annuale
Funzione Amministrazione, Finanza, Acquisti e Affari Generali	Ogni rilievo mosso dalla Società di revisione/Collegio Sindacale.	Ad evento
Direttore Generale	Eventuali operazioni straordinarie approvate dal CdA.	Ad evento
Responsabili di tutte le funzioni	Ogni rilievo, nell'ambito dell'attività di competenza, che evidensi l'esistenza di fatti, atti, eventi, azioni od omissioni potenzialmente idonei a realizzare una violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne o dei Regolamenti.	Ad evento

Gestione del personale

Funzione segnalante	Oggetto flusso	Momento di invio
HR	Casi di licenziamento e casi di attivazione del procedimento disciplinare.	Ad evento (in caso di rilevanza 231), altrimenti annuale
HR	Svolgimento formazione, anche in tema 231.	Annuale
HR	Elenco delle nuove assunzioni.	Annuale

Sicurezza dei dati aziendali e sistema informatico, rispetto della normativa privacy

Funzione segnalante	Oggetto flusso	Momento di invio
Funzione Tech/IT	Eventuali eventi significativi con potenziali impatti sulla sicurezza dei dati e del sistema informatico.	Ad evento
DPO	Violazioni di sicurezza (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati nonché delle azioni successive effettuate. Relazioni periodiche sulle attività di vigilanza e controllo effettuate, ove emergano criticità che possano avere impatto sui reati previsti dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati).	Ad evento
	Informativa sull'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	Annuale

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Funzione segnalante	Oggetto flusso	Momento di invio
Delegato del datore di Lavoro	Notizia infortuni occorsi nel periodo di riferimento con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni.	Ad evento
	La sintesi sugli investimenti annuali in tema SSL.	Annuale
	Sintesi monitoraggio annuale, di concerto con RSPP, in merito a: eventuali anomalie e/o atipicità riscontrate nell'ambito dell'attività di controllo; eventuali violazioni note, rispetto a quanto disposto dal Modello; eventuali nuove attività a rischio e/o variazioni di quelle esistenti; eventuali proposte di implementazione e/o modifica delle misure di prevenzione e protezione.	Annuale
HR	La sintesi dell'attività formativa eseguita nell'anno in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	Annuale
	Evidenza dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate a seguito delle violazioni in materia di salute e sicurezza.	

ALLEGATI

Allegato A - Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti

Allegato B - Codice Etico e di Comportamento

Allegato C - Procedure e Regolamenti

Allegato D - Regolamento Whistleblowing

Allegato E - Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza